XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4202

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Disposizioni concernenti l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei macelli e negli allevamenti

Presentata il 2 gennaio 2017

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha la finalità di contrastare i reati di maltrattamento e di abbandono di animali nei macelli e negli allevamenti, integranti le fattispecie criminose di cui agli articoli 544-ter e 727 del codice penale, favorendo la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali reati.

Proprio allo scopo di agevolare la perseguibilità dei menzionati reati, l'iniziativa legislativa prevede che all'interno dei macelli e degli allevamenti possano essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.

L'esigenza che spinge all'introduzione di tali strumenti di controllo nasce dalla constatazione che troppo spesso si verificano crudeli episodi di sevizie e di brutale trattamento ai quali sono costretti gli animali destinati all'abbattimento, nonostante la legislazione vigente detti precise prescrizioni a tale scopo e per tutte le operazioni correlate, prescrizioni finalizzate a evitare o a ridurre al minimo la sofferenza degli animali durante l'intero processo di macellazione.

Sconcertanti condizioni di maltrattamento sono riscontrabili anche negli allevamenti, in particolare in quelli intensivi, dove in alcuni casi è totale l'incuria per le esigenze sociali ed etologiche delle specie animali allevate derivanti dalla situazione in cui gli animali sono costretti a vivere. Spesso essi sono sottoposti a inutili sofferenze e lesioni a causa delle loro condizioni di alloggiamento e di alimentazione. Non solo le sevizie, le torture o le crudeltà caratterizzate da dolo, ma anche le suddette condizioni di vita sono idonee a integrare quei comportamenti colposi di abbandono e di incuria che incidono sulla condizione psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi e che quindi integrano il reato di abbandono di animali.

XVII LEGISLATURA A.C. 4202

Recenti accadimenti verificatisi nel mattatoio intercomunale di Soule, a Mauléon-Licharre, in Francia, sono venuti alla luce proprio grazie a un video realizzato con telecamere nascoste dall'associazione animalista L214 che ha mostrato le atrocità del dolore inflitto e la ferocia del tormento patito da mucche, maiali e pecore durante le operazioni per l'abbattimento. Proprio tale video è servito a comprovare l'illegalità delle condotte messe in atto dagli operatori, che avevano violato le norme relative allo stordimento preventivo obbligatorio e che avevano procurato, per negligenza o intenzionalmente, dolore, ansia e sofferenza atroce agli animali. Inoltre, proprio a seguito della reazione di ripugnanza che tale video ha suscitato nell'opinione pubblica, è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta che ha già presentato le sue conclusioni sul tema. Tra queste la proposta di rendere sistematica la videosorveglianza stante il fatto che il controllo su come gli animali destinati alla macellazione vengono uccisi non può essere affidato alle iniziative lodevoli, ma al limite della legalità, delle associazioni animaliste.

Anche in Italia si sono verificati numerosi episodi del genere. Da ultimo, un video realizzato dall'associazione di Bologna « Essere animali » ha evidenziato le terribili condizioni dei suini in un allevamento di Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena, che peraltro rifornisce il Consorzio del prosciutto di Parma. Il video ha mostrato le atroci immagini di maiali malati o addiritura agonizzanti sui corridoi di cemento, smagriti, tremanti di febbre, feriti per gli

scontri causati dal sovraffollamento e comunque abbandonati al loro destino.

Considerando che il benessere degli animali è un bene tutelato anche dai trattati europei, occorre che ogni Paese si doti di quanto necessario per garantire il massimo livello di protezione degli animali durante la macellazione o negli allevamenti, per evitare sofferenze inutili a tali esseri senzienti e assicurare per quanto possibile condizioni di vita rispondenti alle caratteristiche etologiche di ciascuna specie. Su questa linea si colloca la presente iniziativa legislativa che, come già evidenziato, vuole anche offrire uno strumento utile a favorire la raccolta di dati utilizzabili a scopi probatori in sede di accertamento del reato di maltrattamento di animali destinati all'uccisione ai fini della macellazione, che non possono essere sottoposti a sofferenze più gravi di quelle che sono necessarie, nel minimo, per ucciderli e del reato di abbandono di animali che troppo spesso si verifica negli allevamenti intensivi.

In particolare l'articolo 2 prevede che nei macelli e negli allevamenti possano essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi, nel pieno rispetto della *privacy* dei lavoratori. L'accesso alle registrazioni è consentito solo all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia secondo le modalità stabilite dal libro quinto, titoli IV e V del codice di procedura penale.

XVII LEGISLATURA A.C. 4202

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha la finalità di contrastare i reati di maltrattamento e di abbandono di animali nei macelli e negli allevamenti nonché di favorire la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali reati.

ART. 2.

(Regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei macelli e negli allevamenti).

- 1. Per assicurare il conseguimento della finalità di cui all'articolo 1, nei macelli e negli allevamenti possono essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Il Garante per la protezione dei dati personali è l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, alla verifica preliminare dell'idoneità tecnica dei dispositivi adottati. L'esito della verifica preliminare è comunicato al soggetto richiedente entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata la verifica o ne sia stato comunicato l'esito, l'esito si intende positivo.
- 2. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
- 3. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è disciplinato dal libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.
- 4. I sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previo accordo collettivo

XVII LEGISLATURA A.C. 4202

stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, laddove queste non siano costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, i sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

- 5. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale delle strutture di cui all'articolo 1 hanno diritto a un'informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al citato comma 1, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi.
- 6. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di cui al comma 1 e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.
- 7. Nelle strutture di cui all'articolo 1 è vietato l'utilizzo di webcam.
- 8. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo o del provvedimento adottato ai sensi del comma 6 si applicano le sanzioni di cui al titolo III della parte III del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



17PDL0052090